



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Busto Arsizio

*Sez. III ^ Civile, nella persona del Magistrato Dr.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice Estensore ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1895 del Ruolo Generale dell'anno 2025 , promossa da;

Parte_1 (P.iva/CF *P.IVA_1*) in
persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec
dell'Avv. BOFFELLI BORIS che la rappresenta e difende come da procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

Controparte_1 (P.iva/CF *P.IVA_2*) in persona del legale
rappresentante *pro tempore* domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv.
LOVATI MASSIMO che la rappresenta e difende come da procura in atti

CONVENUTO

Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)

CONCLUSIONI

nell'interesse dell'attrice: CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare: accertare e
dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente
controversia, in ragione dell'operatività della clausola compromissoria pattuita tra le parti nei
contratti di subappalto, con ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la declaratoria di
nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 605/2025, R.G. 1112/2025. Nel merito:
previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648

c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con rigetto di ogni eventuale ulteriore domanda proposta dalla convenuta opposta. In via riconvenzionale: nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta opposta per grave inadempimento, condannare *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Parte_1* della somma di € 148.130,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indebito oggettivo o risarcimento danni per le causali dedotte in atti. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA come per legge.

nell'interesse della convenuta: CONCLUSIONI Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via Preliminare:- accertare e dichiarare che la clausola vessatoria compromissoria contrattuale relativa al "Foro Competente" prevista nei contratti di subappalto depositati da controparte (cfr. doc. da 2 al 12) è nulla per i motivi espressi e conseguentemente dichiarare la competenza del Foro del Tribunale di Busto Arsizio, con ogni statuizione del caso; Nel merito in via principale:- Rigettare le domande proposte dall'attore opponente per i motivi in narrativa atte a dichiarare errata o non dovuta la pretesa creditoria dell'appaltatore, nonché quella espressa in via riconvenzionale;- Confermare il decreto ingiuntivo opposto per l'importo richiesto; In via subordinata:- nelle denegata ipotesi di non conferma del decreto opposto, accertare e dichiarare le opere eseguite dalla *Controparte_1* ed il loro valore sulla base dei contratti di subappalto stipulati tra le parti, nonché la loro esecuzione a regola d'arte, posto che i materiali forniti dalla controparte, spesso in ritardo, si presentavano imperfetti qualitativamente ed il loro utilizzo era comunque imposto dal Sig. *Testimone_1* delegato dalla *Parte_1* e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma ancora dovuta. Con vittoria di spese, competenze legale di giudizio, spese generali del 15% ed accessori di legge. In via istruttoria:- ordinare ex art. 210 c.p.c. L'esibizione, per tutti i cantieri di cui ai contratti prodotti in causa, il Pi.M.U.S. ed i progetti dei ponteggi; i verbali di cantiere, ivi compresi quelli di chiusura dei lavori; il giornale lavori; le dichiarazioni *CP_2* depositate all'Ente, in quanto le lavorazioni inerivano la "riqualificazione energetica", da cui risultano le asseverazioni con data certa dello stato di avanzamento lavori e di chiusura degli stessi;- ammettersi CTU in ordine: da una parte, alla verifica delle opere eseguite, nei cantieri tutti contrattualizzati, dalla *Controparte_1* (subappaltatore) e previste dal capitolato, nonché alla loro quantificazione economica, tenuto

conto che i materiali forniti dalla *Parte_2* erano imperfetti qualitativamente e quantificare le somme ancora spettanti alla *Controparte_1* e dovute dalla *Parte_2* per le lavorazioni extra-capitolato, in rapporto alle somme richieste nel decreto ingiuntivo; dall'altra verificare le date delle asseverazioni delle dichiarazioni *CP_2* circa lo stato di avanzamento e chiusura lavori

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15.5.25 *Parte_1* [...] ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio [...] *Controparte_1* per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate.

In particolare, parte attrice ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio stante l'operatività della clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto stipulati tra *Parte_1* e *Controparte_3*. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata da controparte e di cui al decreto ingiuntivo opposto, stante il grave inadempimento in cui era incorsa *CP_3* per non aver portato a termine le opere commissionate, per la presenza di vizi e difetti in quelle realizzate e per aver chiesto pagamenti con riferimento a cantieri inesistenti o quantomeno mai oggetto di rapporti tra le parti, con maturazione di un credito risarcitorio ammontante ad euro 148.130,00.

Si è regolarmente costituita in giudizio la società *Controparte_3* la quale ha contestato la validità della clausola compromissoria poiché non illustrata e spiegata al legale rappresentante e non potendo ritenersi valida la doppia sottoscrizione apposta sui contratti a causa degli errori e delle omissioni presenti nei contratti stessi. Nel merito, ha contestato l'asserito inadempimento dedotto dalla controparte atteso che mai furono mosse contestazioni sulle lavorazioni effettuate, la documentazione prodotta da *Parte_1* non risulta riconducibile alle lavorazioni effettuate da *Controparte_3*, ma è relativa ad interventi di terzi ed i conteggi prodotti sono meri documenti di parte e quindi di formazione unilaterale.

All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo stante l'eccezione di incompetenza territoriale formulata e avuto riguardo alla documentazione scritta depositata dall'attrice. Le parti hanno precisato le conclusioni e disusso oralmente la causa all'udienza del 7.5.2026.

Va ricordato che il Giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti, anche nel caso di rapporto contrattuale oggetto di clausola compromissoria, ma quando sia stata proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, viene meno la competenza del Giudice ordinario, qualora quest'ultimo effettivamente rilevi l'esistenza di una valida clausola compromissoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. 11460/91).

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente è risultata fondata per i motivi di seguito indicati.

I contratti in relazione ai quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo sono stati depositati da parte attrice sub doc. 2 e seguenti.

Nei contratti relativi ai cantieri di Cernusco sul Naviglio, Tavazzano, Rho, Milano e Mozzate sottoscritti dalle odierne parti, come dalle stesse riconosciuto, risulta inserita la seguente clausola compromissoria: Art. 8 Foro Competente:

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, secondo il relativo regolamento.”

Dall'analisi dei vari contratti depositati dall'attrice emerge che tali contratti sono stati oggetto di trattative tra le parti poiché si tratta di plurimi contratti sottoscritti in periodi temporali diversi (alcuni in data 1.1.2024, altri in data 22.2.2024 e ancora in data 1.11.2023) in cui in relazione a ciascun cantiere sono stati indicate le specifiche lavorazioni da effettuare (diverse da cantiere a cantiere), sono stati richiamati i relativi computi metrici, i termini di esecuzione ed ultimazione dei lavori risultano diversi e specificatamente individuati per ciascun cantiere e anche i corrispettivi convenuti risultano oggetto di trattativa. Si veda, in particolare il contenuto del contratto avente ad oggetto il cantiere di Tavazzano in cui viene indicato un diverso corrispettivo per la posa dei marmi (cfr. doc. 3).

Per costante orientamento giurisprudenziale un contratto rientra nella disciplina di cui all' 1341 c.c. solo quando risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a moduli o formulari cui l'altra parte abbia meramente aderito, sì che le sue pattuizioni non possano dirsi il frutto di trattative intercorse tra le parti (cfr. Corte d'appello di Milano nr. 956 del 3.4.2025 secondo cui in un contratto che risulta essere frutto di trattative intercorse tra le parti, la clausola compromissoria non necessita di una doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. per essere valida ed efficace. Questo avviene quando la clausola non è parte di uno schema

precostituito unilateralmente da una delle parti e sottoposto alla mera approvazione dell'altra). Nel caso di specie l'esistenza di trattative trova invece un riscontro oggettivo, stante il contenuto diversificato per ciascun contratto in relazione alle opere da svolgere e alle relative tempistiche e corrispettivi pattuiti.

Si osserva al riguardo, poi, quanto alle trattative sui contratti, che parte convenuta ha contestato solo genericamente quanto dedotto dall'opponente, sostenendo che in sede di firma dei contratti il legale rappresentante sarebbe stato *“solo grossolanamente edotto in merito alle lavorazioni che doveva svolgere”* e non poteva rendersi conto del contenuto dei contratti in quanto non comprende la lingua italiana. Tale circostanza contrasta con il fatto che la società convenuta ha sottoscritto plurimi contratti con oggetto e termini di lavorazione diversi da cantiere a cantiere; tali clausole presuppongono che sul punto ci sia stata una trattativa e un accordo tra le parti anche in considerazione della tipologia di lavorazioni da realizzare e sulle relative tempistiche. La circostanza per cui il legale rappresentante della società convenuta non conoscesse la lingua scritta non costituisce circostanza che ha, senz'altro, impedito una trattativa tra le parti.

Più precisamente occorre rammentare come la giurisprudenza abbia avuto modo di sottolineare che *“la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli articoli 1341 e 1342 del Cc, occorrendo anche che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno”* (Tribunale Milano, sez. VII, 01/03/2018, n. 2385).

Orbene, nella fattispecie, ancorché si sia in presenza di un contratto predisposto secondo un modello ricorrente in materia di appalto di lavori, si perviene alla conclusione che non si sia in presenza di condizioni generali di contratto, predisposte da una sola delle due parti e supinamente accettate dalla c.d. parte debole, in quanto emerge dagli atti l'esistenza di specifici accordi in relazione ai singoli cantieri oggetto dei lavori.

A tal riguardo è stato più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità che non si è in presenza di contratti per adesione, con tutto ciò che ne consegue ex art. 1341, comma 2, c.c., nel caso di contratti che, anche quando predisposti da uno dei due contraenti, si riferiscono a singole, specifiche vicende negoziali, come nel caso di specie (cfr. Cass. 2208/02: *“Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due*

contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, ne', a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti").

In conclusione, può affermarsi la piena operatività della clausola compromissoria, con conseguente dichiarazione di incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale.

Ogni ulteriore domanda posta non può essere pertanto esaminata in ragione dell'esistenza di valida clausola compromissoria. Le conclusioni cui si è pervenuti assorbono ogni altra questione in fatto e in diritto. Sussistono giusti motivi, trattandosi di questione di rito e stante la peculiarità della controversia, per l'integrale compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da

Parte_1

[...]

- revoca il decreto ingiuntivo nr. 605/2025, R.G. del 3 aprile 2025 per incompetenza del Giudice ordinario attesa la previsione di clausola compromissoria per arbitri rituali;
- compensa le spese di lite fra le parti.

Busto Arsizio, il 11/05/2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Elena Ballarini